

## **Il Responsabile Unico del Procedimento e il collaudo**

Le operazioni di collaudo in corso d'opera e finale hanno, rispettivamente, lo scopo di verificare e certificare, durante l'esecuzione dei lavori ed alla fine di essi, se le opere sono eseguite a regola d'arte e secondo le prescrizioni stabilite e contrattualmente pattuite.

Nelle attività di collaudo sono inoltre comprese le verifiche tecniche, previste dalle leggi di settore, degli atti contabili e dei documenti giustificativi in rapporto alle risultanze di fatto per dimensioni, forma, quantità e qualità dei materiali e delle provviste, nonché relative al tempestivo e diligente espletamento delle procedure espropriative poste a carico dell'appaltatore. La legge quadro ed il regolamento sanciscono e disciplinano il conferimento dell'incarico di collaudatore, prioritariamente, al personale interno delle strutture delle stesse Stazioni Appaltanti, sulla base di criteri che queste sono tenute a fissare preventivamente.

Come nel caso dell'affidamento degli incarichi di progettazione e direzione dei lavori anche per i collaudi è rimessa al Responsabile Unico del Procedimento la competenza ad accertare e certificare le eventuali carenze nel proprio organico di soggetti in possesso dei necessari requisiti, cui è subordinata la possibilità di affidare detti incarichi a professionisti esterni, iscritti al relativo albo regionale.

Rientra tra i compiti del Responsabile Unico del Procedimento il comminare le penali all'appaltatore in caso di ritardi nell'esecuzione, la cui misura, si ricorda, deve essere preventivamente stabilita nel capitolato speciale d'appalto.

Già all'origine dell'attività di collaudo il Responsabile Unico del Procedimento rende nota all'organo all'uopo incaricato la propria valutazione sulla fondatezza delle domande dell'appaltatore, per le quali non sia intervenuto accordo bonario, trasmettendo allo stesso, insieme a tutta la documentazione necessaria per l'espletamento dell'incarico, la propria relazione riservata sul conto finale redatto dal Direttore dei Lavori.

Il Responsabile Unico del Procedimento continua anche in questa ultima fase ad esercitare un ruolo di indirizzo e controllo nell'interesse della Stazione Appaltante:

egli riceve tutti i verbali di visita relativi a collaudi in corso d'opera con i quali viene informato sull'andamento dei lavori, sul rispetto dei termini contrattuali in relazione ai quali l'organo di collaudo formula allo stesso le proprie osservazioni ed i suggerimenti ritenuti necessari. Tali informazioni gli consentiranno di esercitare il suo ruolo di controllo del Procedimento unico attraverso l'ausilio di specifiche professionalità e di intervenire tempestivamente con ordini di servizio nei confronti dell'appaltatore per il tramite del Direttore dei Lavori.

Il giorno delle visite viene comunicato dall'organo di collaudo al Responsabile Unico del Procedimento che ne dà tempestivo avviso all'appaltatore, al Direttore dei Lavori e a tutti i soggetti che ritenga debbano partecipare in quanto interessati all'attività di sorveglianza e contabilità dei lavori. Qualora prenda parte alle visite il Responsabile Unico sottoscrive i relativi verbali unitamente a tutti gli intervenuti.

L'organo di collaudo formula in apposita relazione le proprie valutazioni in ordine al raffronto dei dati di fatto risultanti dai verbali di visita con i dati di progetto, delle varianti approvate e dei documenti contabili e formula, altresì, le proprie considerazioni sul modo con cui l'impresa ha osservato le prescrizioni contrattuali e le disposizioni impartite dal Direttore dei Lavori.

Nell'ambito di tale relazione l'organo di collaudo espone le proprie conclusioni in forma particolareggiata circa la collaudabilità delle opere, le condizioni o le restrizioni che consentono il collaudo, i provvedimenti da adottare nel caso di non collaudabilità, le modifiche da introdurre nel conto finale ed il credito liquido dell'appaltatore.

Nell'esplicitare dettagliatamente tali conclusioni, l'organo di collaudo tiene conto dei pareri per tali argomentazioni espressi dal Responsabile Unico del Procedimento. Tali pareri risultano preventivi rispetto alle determinazioni finali circa la collaudabilità dell'opera da parte dell'organo di collaudo, senza alcun effetto vincolante su di esse, infatti, come si dirà nel seguito, in relazione al giudizio di collaudabilità dell'opera il Responsabile Unico del Procedimento si limita a trasmettere i relativi atti alla Stazione Appaltante. Inoltre, i pareri citati del Responsabile Unico del Procedimento non riguardano l'ulteriore relazione separata e riservata che l'organo di

collaudo deve produrre in ordine alle domande dell'impresa e le penali sulle quali non è intervenuta una risoluzione definitiva.

Oltre che dalla corretta autonomia dell'organo di collaudo ciò discende anche dal fatto che il Responsabile Unico del Procedimento su tali argomentazioni specifiche esprime già un pronunciamento formale nella propria relazione riservata sul conto finale.

Nell'effettuare le valutazioni finali, l'organo di collaudo può rilevare discordanze tra la contabilità e lo stato di fatto, a fronte delle quali, previa ulteriore verifica, vengono apportate le opportune rettifiche al conto finale. Nel caso in cui tali discordanze fossero ritenute gravi, l'organo di collaudo dovrà sospendere le operazioni e ne riferirà, unitamente alle proprie proposte, alla Stazione Appaltante, tramite il Responsabile Unico del Procedimento.

Si può presentare il caso in cui l'organo di collaudo rilevi difetti e mancanze nell'esecuzione, con la prospettabilità di tre diverse situazioni:

- 1) i difetti e le mancanze sono di lieve entità e sono riparabili in breve tempo, nel qual caso prescritte le lavorazioni ed il termine per eseguirle l'organo di collaudo rilascia il relativo certificato solo dopo aver acquisito apposita dichiarazione del Direttore dei Lavori e confermata dal Responsabile Unico del Procedimento ove risulti la piena esecuzione a regola d'arte delle lavorazioni prescritte, salva la facoltà dell'organo di collaudo di eseguire direttamente la verifica;
- 2) i difetti e le mancanze non pregiudicano la stabilità dell'opera e la regolarità del servizio cui l'intervento è strumentale, nel qual caso l'organo di collaudo determina nell'emissione del certificato la somma che deve detrarsi dal credito dell'appaltatore;
- 3) i difetti e le mancanze sono tali da rendere l'opera assolutamente inaccettabile, nel qual caso l'organo di collaudo rifiuta l'emissione del certificato e ne informa la Stazione Appaltante trasmettendo, tramite il Responsabile Unico del Procedimento, per le ulteriori sue determinazioni, il processo verbale, nonché le relazioni con le relative proposte dei provvedimenti.

Nel caso in cui siano riscontrate, in fase di collaudo, lavorazioni meritevoli di collaudo ma non preventivamente autorizzate e per le quali sia stato conseguentemente sospesa l'emissione del certificato di collaudo, sulla base delle proposte formulate dallo stesso organo di collaudo, il Responsabile Unico del Procedimento trasmette le stesse alla Stazione Appaltante formulando nel merito il proprio parere.

Tra gli altri adempimenti che chiamano in causa il Responsabile Unico del Procedimento, connessi alla fase di collaudo, si cita quello relativo alla conferma del certificato di regolare esecuzione redatto dal Direttore dei Lavori in sostituzione del certificato di collaudo quando ciò sia consentito dalla legge.